



IL SINDACATO DEI CITTADINI
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
DIPARTIMENTO BILATERALITÀ

Data: 1° Aprile 2019
Protocollo: 60/19/PC/cm
Servizio: Bilateralità
Oggetto:

CIRCOLARE N. 07

- A tutte le strutture UIL
- Ai Componenti degli Organismi di Governance dei Fondi Interprofessionali UIL
- Ai Responsabili Formazione professionale delle Categorie e delle Unioni Regionali UIL
- Agli Enti di formazione collegati con la UIL
- Ai Componenti UIL nelle Articolazioni Territoriali Fondimpresa

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Decreto Legge 4/19 Reddito Cittadinanza e Quota 100 - Fondi Interprofessionali per la Formazione continua.

Nella giornata del 27 marzo u.s. il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato con modificazioni il Decreto Legge 4/19, recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni.

Il testo, come uscito dal dibattito e dall'approvazione del Parlamento, ha riguardato anche la tematica dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua, introducendo delle disposizioni che possono rappresentare delle opportunità, ma anche delle criticità e che vanno opportunamente valutate, presidiate e indirizzate.

In particolare, è stato inserito un art. 11 bis che modifica l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e che recita:

Art. 11 bis

(Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

SEDE NAZIONALE
VIA LUCULLO, 6 - 00187 ROMA
TELEFONO: +39 06 47531 - FAX: +39 06 4753208
SITO WEB: www.uil.it - E-MAIL: info@uil.it

SEDE EUROPEA
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5 - 1210 BRUXELLES
TELEFONO: +32 (0) 2 21 83 055 - E-MAIL: bruxelles@uil.it

1. *Al comma 1 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";*
- b) *il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche o comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".*

Le modifiche inserite innovano in modo rilevante l'attuale situazione, introducendo tematiche di non poco conto (accludiamo il testo dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 quale risulta dai cambiamenti apportati):

- 1) vi è un problema generale di risorse che restano invariate e che scontano il taglio di 120 ml annui che continua a falciando le attività dei Fondi. Le stesse risorse, quindi, si riferiscono ad una platea di soggetti molto più vasta e non sono state incrementate in relazione alle possibili nuove attività.

I Fondi, tuttavia, "possono" finanziare Piani formativi che abbiano tra i loro destinatari "soggetti disoccupati o inoccupati" e non esiste quindi un obbligo in materia.

Si tratta, quindi, di una opportunità che andrà valutata caso per caso da ogni singolo Fondo, in relazione alla propria disponibilità di risorse e alle politiche formative adottate.

- 2) Relativamente alle modalità di attuazione deve valere, a tratto generale, quanto previsto dal punto 1, della lettera b).

Si tratta cioè sempre di Piani "aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti"; questo deve valere non solo per gli eventuali lavoratori disoccupati o inoccupati, ma anche per quanto contemplato al punto 3 e, cioè, i Piani di formazione previsti dal Patto di Formazione per i soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

- 3) La formazione di soggetti disoccupati o inoccupati o in reddito di cittadinanza dovrà comunque essere agganciata con la finalità prioritaria dei Fondi, che è quella di formare lavoratori dipendenti dalle imprese.

Ciò dovrà quindi comportare necessariamente il condizionamento degli eventuali finanziamenti a quote di assunzione a tempo indeterminato per i fruitori della formazione. Ciò dovrà trovare recepimento nei Regolamenti o negli Avvisi dei Fondi e potrà quindi rappresentare una corretta espressione del ruolo dei Fondi nelle politiche attive del lavoro.

- 4) Per quanto riguarda i soggetti che fruiscono del reddito di cittadinanza occorreranno tutti gli atti da parte delle Regioni, segnatamente dalla Conferenza Unificata, per poter attivare gli specifici avvisi che consentano di stipulare il Patto di Formazione, previsto al comma 3 della lettera b).

Si è quindi ancora in una fase di grande indeterminatezza, che non potrà consentire iniziative sino alla definizione di tutti gli adempimenti necessari.

Nella materia specifica del Reddito di Cittadinanza, sulla base della introduzione dell'art. 11 bis, di modifica del 118/388/2000, è stato modificato anche l'art. 8 del decreto legge 2019 n. 4 (alleghiamo il testo completo modificato) aggiungendo al comma 2, dopo il primo periodo, il seguente:

“Il patto di formazione può essere altresì stipulato da Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 20/12/2000 n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa della Conferenza Unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281”.

Valgono anche su questa aggiunta tutte le considerazioni precedentemente esposte in relazione alla modifica dell'art. 118.

Infine, al primo comma dell'art. 22 del decreto legge 4/2019, è rimasto un accenno improprio ai Fondi interprofessionali, in quanto, trattando l'articolo di Fondi di Solidarietà Bilaterali per erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100, si prevede che ciò possa avvenire “anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i Fondi Interprofessionali”.

C'è, a nostro avviso, una confusione di fondo tra i Fondi di Solidarietà Bilaterali, che sono i soli a poter intervenire sulla materia previdenziale/politica passiva, con i Fondi Interprofessionali che si occupano solo di Formazione/politica attiva.

Come CGIL CISL UIL avevamo richiesto al Parlamento di sopprimere tale riferimento che è però rimasto inalterato nella versione definitiva.

E' chiaro che si tratta di una immotivata confusione e, anche se di per sé ciò non produce immediate conseguenze, in quanto richiederebbe appositi atti normativi di attuazione, occorrerà vigilare attentamente perché non si attenti ulteriormente alle risorse che la legge destina esplicitamente alla formazione che, anche dalla 150/2015, viene considerata una politica attiva del lavoro.

Come si può rilevare sono state introdotte dal Decreto Legge 4/19 sulla vita dei Fondi tematiche rilevanti che, dopo queste prime note, avranno necessità di approfondimento e di una riflessione comune che ci impegniamo ad attivare quanto prima.

Un cordiale saluto.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(f.to Paolo Carcassi)

All./2

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

SEDE NAZIONALE
VIA LUCULLO, 6 - 00187 ROMA
TELEFONO: +39 06 47531 - FAX: +39 06 4753208
SITO WEB: www.uil.it - E-MAIL: info@uil.it

SEDE EUROPEA
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5 - 1210 BRUXELLES
TELEFONO: +32 (0) 2 21 83 055 - E-MAIL: bruxelles@uil.it